



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SEGRETERIA GENERALE

N. 831

DETERMINAZIONE

del 27 novembre 2024

OGGETTO: RILEGATURA RACCOLTE DI DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE, RACCOLTE DI DETERMINAZIONI E RACCOLTE DI ATTI DI LIQUIDAZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG B467D07BEA).

La sottoscritta CAVIGLIA STEFANIA, Responsabile della Segreteria Generale;

Premesso che:

- occorre proseguire l'attività di rilegatura in volumi delle deliberazioni di Consiglio Comunale, nonché Giunta Comunale, delle determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione;
- negli anni il Dipartimento Contabilità e Finanze e la Segreteria Generale hanno affidato il medesimo servizio, individuando quale fornitore la A.GIO DON CAMURATI E.T.S. (già ditta Gli artigiani del libro s.n.c.), C.F. 92062320053 – P.IVA 12600910017, con sede in Cavagnolo (TO), via C. Colombo n. 171;
- con determinazione dirigenziale n. 43 del 02/02/2024 avente per oggetto *“Rilegatura raccolte di deliberazioni di giunta e consiglio comunale, raccolte di determinazioni e raccolte di atti di liquidazione. Affidamento del servizio ed impegno di spesa”*, si procedeva all'affidamento del servizio di rilegatura di n. 50 volumi;
- è necessario procedere a rilegare ulteriori atti che l'ufficio copie ha già proceduto a raccogliere ed organizzare in plichi;

Rilevato che la A.GIO. DON CAMURATI E.T.S. (C.F. 92062320053 – P.IVA 12600910017), con sede legale in Cavagnolo (TO), via C. Colombo n. 171, ha formulato un'offerta, per il servizio di rilegatura di volumi di atti comunali cartonati rivestiti in semi pelle con diciture incise a caldo, dell'importo di € 16,30 + IVA cadauno, come da documentazione depositata agli atti dell'ufficio;

Considerato che, a norma dell'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012, le pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. pena la nullità dei contratti eventualmente stipulati, fatta eccezione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 come disposto dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante le modifiche al comma 450 dell'art. 1 della legge 296/2006;

Richiamata la deliberazione n 1097 del 26/10/2016, con la quale l'ANAC ha approvato le linee guida n 4 di attuazione del Dlgs 50/2016 *Nuovo Codice dei Contratti*, recanti *“procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Richiamato l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, recante la disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, che prevede la possibilità di procedere con *“l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Visto l'art. 49 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 in base al quale è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Ritenuto di poter procedere ad affidare all'associazione A.GIO. DON CAMURATI E.T.S. il servizio di rilegatura per n. 50 volumi ad € 16,30 cad. + IVA, e così per un totale di € 994,30 IVA inclusa (€ 815,00 + IVA);

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- a) con il presente affidamento si intende proseguire l'attività di rilegatura in volumi delle deliberazioni di Consiglio Comunale, nonché Giunta Comunale e delle determinazioni dirigenziali;
- b) il contratto avrà ad oggetto il servizio di rilegatura degli atti di cui al punto a) e si perfezionerà con la trasmissione al fornitore della lettera commerciale ai sensi dell'art. 35 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- c) il contraente è stato individuato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, la A.GIO DON CAMURATI E.T.S., ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita agli atti, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dei requisiti di cui all'articolo 94 e 95 del medesimo decreto;

Dato altresì atto che:

- la ditta affidataria si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità in relazione allo scrivente né sono stati rappresentati dai funzionari coinvolti obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 268 del 10/12/2022;
- la ditta affidataria è tenuta a rispettare e far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì, sopra citato;
- la ditta affidataria è tenuta a dichiarare di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale;

Richiamato altresì l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, al di fuori dei casi in cui i cessionari o committenti sono debitori d'imposta (*reverse charge*, di cui all'art. 17 comma 6), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;

Richiamato l'art. 5 del D.L.vo 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e che, in assenza di detta codifica completa che ne permetta l'identificazione, non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Evidenziato che a norma dell'art. 183 c. 1 del D.L.vo 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a) , D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Considerato che, ai sensi del combinato art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023;
- la legge 136/2010 e s.m. e i.;
- il D.lgs. 33/2013 e s.m. e i.;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 29/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata in data 22/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 10/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 30/03/2024, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024/2026;

Considerato che detto piano affida alla sottoscritta la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa e che il presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi fissati negli atti programmatici richiamati;

Visto che la spesa complessiva di € 994,30 I.V.A. inclusa, trova copertura al Cap. 150/15 del bilancio 2024/2026 - esercizio 2024;

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. Di affidare all'associazione A.GIO. DON CAMURATI E.T.S. (C.F. 92062320053 – P.IVA 12600910017), con sede legale in Cavagnolo (TO), via C. Colombo n. 171, il servizio di rilegatura per n. 50 volumi al costo di € 16,30 cad. + IVA, per un totale di € 994,30 IVA inclusa (€ 815,00 + IVA).
2. Di impegnare la spesa totale di € 994,30 sul capitolo 150/15 del bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024 che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n. 7 del D.Lgs. 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano finanziario dei conti: U.1.03.02.13.004 “*Stampa e rilegatura*”.
3. Di dare atto che:
 - ai sensi della legge n 136 del 13/08/2010, l'associazione A.GIO. DON CAMURATI E.T.S. con il presente affidamento si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi;
 - il codice CIG è **B467D07BEA**;
 - l'obbligazione si perfezionerà con la trasmissione della lettera commerciale al fornitore e verrà a scadere con lo svolgimento della prestazione affidata che sarà effettuata entro il 31/12/2024;
 - il pagamento avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
 - il contraente si è impegnato a rispettare ed a far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti;
 - la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né con le disposizioni di cui al DPR 62/2013 né con quelle contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 268 in data 10/12/2022;

- a norma dell'art. 183 c. 1 del D.L.vo 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a) , D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:
 - determinare la somma da pagare;
 - determinare il soggetto creditore;
 - indicare la ragione del credito e la relativa scadenza;
 - costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;
 - ai sensi dell'art 9 del D.L. 78/2009 e dell'art 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto a verificare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
4. Di provvedere, ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune.
 5. Di individuare quale responsabile unico di progetto Miriana Boetti, dipendente del dipartimento Segreteria Generale.
 6. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Dipartimento Contabilità e Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 27 novembre 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
CAVIGLIA STEFANIA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa